

ALLEGATO ALL'ATTO D'ENTRATA IL GIORNO
AL N. 820 del 2025
IL FUNZIONARIO DELEGATO

STATUTO

Associazione "Il Semino"

ETS oppure ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita con Sede in Via Valsasino, 66 a San Colombano al Lambro, Milano, sotto forma di associazione non riconosciuta, l'associazione denominata "Il Semino" ETS oppure ENTE DEL TERZO SETTORE.

Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune o della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Le norme che regolano l'associazione sono il D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione Il Semino ETS, più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione in particolare persegue le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 alla lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Finalità specifiche perseguite:

- creare scuole parentali con finalità educative, formative, culturali, ricreative, ludiche;
- promuovere la cultura delle famiglie all'interno degli spazi educativi, anche attraverso il loro coinvolgimento diretto;
- sostenere iniziative ed azioni di sensibilizzazione, formazione e servizi a supporto delle famiglie;
- rispondere alle esigenze di cura e assistenza educativa qualificata, rivolta a gruppi di bambini con e senza la presenza dei genitori, senza distinzioni di genere, provenienza, etnia, età o altro;
- sostenere le famiglie da un punto di vista organizzativo e psicologico per prevenire ed evitare situazioni di insicurezza, stress, solitudine e disagio;
- promuovere il benessere individuale e familiare con particolare riferimento al miglioramento dell'armonia e dell'empowerment individuale e familiare;
- contribuire alla diffusione di una cultura dell'infanzia, della maternità e della genitorialità consapevole;
- supportare il consolidamento dei rapporti fra le generazioni da un punto di vista affettivo, relazionale, culturale.

Per impulso di genitori e sostenitori, l'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- realizzare scuole parentali dedicate a bambini d'età compresa tra 0 e 6 anni, che promuovano la cultura e le scelte educative delle famiglie, per la realizzazione delle quali le stesse si avvalgono sia del coinvolgimento diretto dei familiari, sia della collaborazione di professionisti nel campo dell'educazione;
- costituire, gestire e coordinare strutture dirette all'accoglienza, all'educazione, alla cura di minori con e senza la presenza dei genitori (nido famiglia, micronido, campus estivo, viaggi d'istruzione, uscite didattiche...), per soddisfare le esigenze organizzative e assistenziali degli associati, con particolare riferimento all'ambito dell'infanzia, al fine di promuoverne una crescita corretta e uno sviluppo globale secondo le esigenze specifiche;
- promuovere iniziative volte al benessere del bambino anche attraverso attività legate alla cultura alimentare e alla qualità degli alimenti. Può inoltre sviluppare progetti e servizi connessi alla gestione degli spazi, dei tempi e delle pratiche riferite all'alimentazione, organizzando attività esperienziali o di supporto operativo, nel rispetto delle normative vigenti.
- progettare, promuovere, organizzare incontri di sostegno alla genitorialità (ad esempio Parent Training, Scuole dei Genitori), interventi di Educazione degli Adulti, corsi di formazione per operatori, incontri o corsi informativi rivolti a chiunque sia interessato ad approfondire tematiche legate all'infanzia, alla maternità, alla famiglia, all'educazione, alla promozione del benessere individuale e familiare;
- promuovere, proporre e realizzare laboratori ludico-creativi, ricreativi, educativi, rivolti a gruppi di bambini, gruppi di adulti, gruppi di bambini-adulti (genitori o altri caregiver);
- collaborare con realtà territoriali per favorire la creazione di reti di relazioni;
- organizzare attività ricreative volte a favorire un utilizzo del tempo libero dei soci tale da combattere l'isolamento sociale, promuovere una maggiore attenzione al proprio benessere psicofisico, anche affidandosi o collegandosi all'attività di altri enti, servizi, associazioni;
- organizzare un servizio di prestito libri tra gli associati a tema educativo e pedagogico;
- produrre e distribuire materiale divulgativo e informativo in diverse forme;
- fornire sostegno didattico;
- organizzare incontri, dibattiti, momenti di confronto, occasioni di autoorganizzazione e mutualità familiare;



- sostenere e organizzare giornate ed eventi aventi l'obiettivo di promuovere le attività e le finalità dell'Associazione, di far conoscere le suddette attività e finalità al territorio, di cementare lo spirito comunitario e associativo attraverso la condivisione di esperienze ricreative, ludiche, informative, formative.

L'associazione persegue i propri scopi attraverso le attività indicate nel presente statuto. Sono destinatari delle attività e dei servizi dell'associazione:

- Tutti i soci
- Bambini
- Famiglie
- Comunità educante 0-6 (educatori, insegnanti, caregiver...)

L'associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. È vietata ai soci ogni discussione o manifestazione politica di parte nel proprio ambito.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse solo se a carattere secondario e se strumentali all'attività di interesse generale secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'individuazione delle attività diverse di carattere secondario e strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale.

Art. 5 VOLONTARI

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione si avvale di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale vanno iscritti in un apposito registro tenuto dall'associazione. I volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale non devono essere iscritti. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



Al volontario possono essere rimborsate, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 6 AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi all'Associazione:

- le persone fisiche;
- gli Enti del Terzo Settore (ETS);
- gli enti senza scopo di lucro, anche non ETS;
- le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, ove previsto dallo statuto.

Tutti i richiedenti devono condividere le finalità istituzionali dell'Associazione e impegnarsi al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

2. Domanda di ammissione

L'ammissione avviene su richiesta dell'interessato, mediante presentazione di domanda scritta (anche in formato elettronico) contenente:

- i dati del richiedente;
- la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti;
- per le persone giuridiche: l'indicazione del legale rappresentante e dell'eventuale delegato a partecipare alle Assemblee.

3. Deliberazione di ammissione

La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla richiesta entro un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale rigetto della domanda.

4. Ricorso in caso di rigetto

In caso di rifiuto, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

5. Decorrenza della qualifica di socio

La qualifica di socio si acquisisce a seguito dell'accettazione della domanda e dell'eventuale pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Parità di trattamento

Tutti i soci ammessi hanno pari diritti e pari doveri, in conformità all'art. 24 del D.lgs. 117/2017. Non sono ammesse discriminazioni né limitazioni alla partecipazione associativa, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.



Art. 7 SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto di voto, con le modalità e sui temi di sua competenza, come indicato nell'articolo relativo all'assemblea dei soci. Ogni socio ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i verbali dell'assemblea dei soci e il bilancio annuale, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, senza dover presentare particolari motivazioni.

Relativamente agli altri libri sociali, gli associati o gli aderenti potranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo oltre a firmare una ricevuta in cui dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun modo divulgarle, fare copia o foto ai documenti. Qualora divulghi le informazioni presenti, faccia copia o foto, il socio sarà espulso dalla Associazione e denunciato per violazione della privacy. Nel caso in cui i verbali richiesti contengano considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sugli associati, potrà a discrezione del direttivo essere diffuso un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione. I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

Ogni socio ha il dovere di rispettare lo statuto ed i regolamenti interni, versare la quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea, mantenere un comportamento conforme agli scopi associativi.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Possono essere associati tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri. Non sono ammesse discriminazioni né limitazioni legate a condizioni personali, economiche, sociali, etniche, religiose o politiche.

Gli associati hanno diritto:

- a. a partecipare alla vita associativa e alle attività promosse;
- b. a partecipare alle assemblee;
- c. all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
- d. al voto per l'approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi sociali;
- e. a esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione;
- f. a ottenere informazioni sulle attività associative.

Gli associati devono:

- a. rispettare lo Statuto e i regolamenti interni;
- b. osservare le deliberazioni degli organi associativi;
- c. versare la quota associativa annuale, se prevista;
- d. collaborare alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile.



DIRITTO DI VOTO

1. Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota versata.
2. Il diritto di voto si esercita personalmente. Lo statuto può ammettere la delega, purché non superiore al limite di tre deleghe per ciascun associato.
3. Hanno diritto di voto:
 - per le deliberazioni assembleari;
 - per la nomina e revoca degli organi sociali;
 - per l'approvazione dei bilanci;
 - per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
4. L'elettorato passivo può essere esercitato dopo 3 mesi dall'iscrizione nel libro soci, se previsto dallo statuto.
5. Gli associati minorenni possono essere ammessi all'associazione, ma il diritto di voto è esercitato dal genitore o dal tutore legale.

Il genitore o tutore non può esercitare più diritti di voto per numero di figli associati oltre quanto stabilito per le deleghe.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

1. Recesso

1. L'associato può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, fermo restando l'obbligo di versare la quota per l'anno sociale in corso, se dovuta.

2. Decadenza

1. L'associato decade automaticamente in caso di:
 - a. mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti;
 - b. perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.
2. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo con comunicazione all'interessato.

3. Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali in via esemplificativa:
 - a. gravi inadempienze agli obblighi statutari o ai regolamenti;
 - b. comportamenti contrari agli scopi associativi;
 - c. atti che rechino danno morale o materiale all'Associazione.
2. Il procedimento deve garantire all'associato:
 - a. la comunicazione scritta degli addebiti;
 - b. un termine di almeno 15 giorni per presentare proprie controdeduzioni;
 - c. la possibilità di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo.
3. L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni, che decide in via definitiva.
4. La delibera di esclusione deve essere motivata e trascritta nel libro soci.



Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato escluso tramite raccomandata, mail o PEC.

4. Decesso

Art. 9 LIBRI SOCIALI E DIRITTI SOCI

L'associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati o aderenti (libro soci),
- b. tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dell'organo di controllo;
- f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- g. il registro dei volontari

Art. 10 ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo.

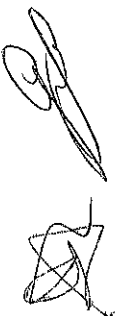
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, deliberando il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi in prima e, occorrendo,

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of a representative.

In seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché la seconda sia fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail, fax, oppure lettera non raccomandata, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in luogo idoneo a garantire il maggior numero di partecipanti.

È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza o altre piattaforme digitali), nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può svolgersi in modalità mista (con soci presenti fisicamente e soci collegati da remoto) oppure interamente a distanza, a condizione che siano garantite le seguenti condizioni tecniche ed organizzative:

- a. il Presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento degli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale, prendere parte alla discussione, esprimere il voto simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare/ricevere/trasmettere documentazione durante la riunione;
- d. per le votazioni a scrutinio segreto, siano adottate modalità tecniche idonee a garantire l'assoluto anonimato del voto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate le modalità di collegamento telematico e le relative istruzioni tecniche per la partecipazione a distanza.

Ai fini della validità dell'assemblea, la sede della riunione si intende quella in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre altri associati.

La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dall'Associazione per il tempo previsto dalla normativa e dalla corretta tenuta dei libri sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco, deve contenere l'indicazione del rappresentante e può essere sempre revocata, anche in presenza di patti contrari.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega come eventuale sostituto.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, ai membri degli organi di controllo né ai dipendenti dell'Associazione, qualunque sia il loro rapporto di lavoro o collaborazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is partially obscured by the signature.

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Compiti inderogabili dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo comprensivo di tutti gli allegati ed eventualmente il bilancio sociale predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare sull'esclusione degli associati;
- f. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h. approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- i. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- k. esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- l. discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria dei soci:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione o su trasformazione, fusione o scissione;
- c) deliberare su ogni altra materia che la legge, l'atto costitutivo o lo statuto attribuiscono espressamente all'assemblea

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto e sottoscritto secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono impegnative per tutti i soci.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione spetta all'organo di amministrazione nominato dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate.



Nel caso in cui tra gli associati vi siano enti giuridici, questi possono designare una persona fisica che li rappresenti ai fini dell'elezione nel Consiglio Direttivo.

In ogni caso, il componente eletto è sempre una persona fisica, che assume il ruolo a titolo personale.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le candidature al Consiglio Direttivo possono essere presentate in forma scritta entro sette giorni precedenti l'Assemblea.

È altresì ammessa la presentazione di candidature direttamente durante l'Assemblea, all'inizio del punto all'ordine del giorno relativo all'elezione del Consiglio Direttivo.

Tutte le candidature che risultino in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge sono ritenute valide e saranno sottoposte al voto dell'Assemblea, garantendo parità di trattamento e pari opportunità di partecipazione tra tutti i soci.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le rappresentanze non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori decadono dall'incarico in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora l'assemblea dei soci non abbia provveduto direttamente, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto un compenso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente e delle incompatibilità previste dal Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso ammessa la possibilità che i componenti del Consiglio Direttivo svolgano attività lavorative o professionali a favore dell'Associazione, diverse dalle funzioni proprie della carica, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo (senza il voto dell'interessato) e regolarmente contrattualizzate, nel rispetto delle disposizioni fiscali, civilistiche e del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti e, in ogni caso, almeno 3 volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:




- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Nello specifico è compito del Consiglio Direttivo:

- amministrare l'Associazione: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, cura e controlla la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche dell'Associazione;
- decidere norme e modalità di erogazione dei finanziamenti e valutare eventuali collaborazioni con terzi ed il conferimento di incarichi per il perseguimento degli scopi sociali;
- predisporre il rendiconto economico e patrimoniale/il bilancio preventivo ed il programma di attività, entro l'ultimo mese dell'esercizio;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e nel fissare i termini di versamento;
- predisporre le bozze del rendiconto economico e patrimoniale/il bilancio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

I membri del Consiglio Direttivo cessano le rispettive cariche per le seguenti cause:

- per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina dei successori;
- per rinuncia;
- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione;
- per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la successiva sostituzione del consigliere decaduto (che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri).

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita

indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio/Collegio eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e ad astenersi dalla partecipazione alle deliberazioni nelle quali tale conflitto ricorra, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 13 IL PRESIDENTE

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Tale limitazione sarà annotata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere eletto dall'Assemblea (è eletto il candidato che ottiene più voti) oppure scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

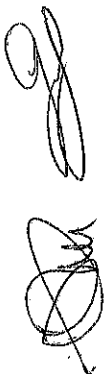
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Presidente cessa la carica per le seguenti cause:

- per fine del mandato (mantenendo la funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina del successore);
- per rinuncia;
- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità ai sensi della legge.

Art. 14 IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Art. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ne cura le entrate e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e dell'organo di controllo, ove nominato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 16 IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale sono quelle determinate dall'art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

Entrambi gli organi, se nominati, durano in carica 4 anni e stabiliranno autonomamente, modalità di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione.

Art. 18 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.



Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio economico dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure per la predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) è successivamente approvato dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque entro un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge l'organo di amministrazione è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo.

La relativa delibera è approvata dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli enti del Terzo Settore destinatari sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

